

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 1 del 4.1.2012

Supplemento n. 4

mercoledì, 4 gennaio 2012

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA (Pisa)

Statuto dell'Unione.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA (Pisa)

Statuto dell'Unione.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 - Denominazione, sede e gonfalone
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione
- Art. 6 - Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 7 - Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6

Art. 8 - Funzioni e servizi esercitati per Comuni non partecipanti all'Unione

Art. 9 - Disposizioni generali

Art. 10 - Subentro dell'Unione nell'esercizio di funzioni della preesistente Comunità Montana

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 11 - Organi di governo dell'Unione

CAPO III

IL CONSIGLIO

- Art. 12 - Composizione del Consiglio
- Art. 13 - Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 14 - Competenze del Consiglio
- Art. 15 - Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 16 - Convocazione
- Art. 17 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 18 - Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

Art. 19 - Sostituzione dei Consiglieri

Art. 20 - Gruppi Consiliari

Art. 21 - Commissioni Consiliari

CAPO IV

LA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 22 - Natura e composizione

Art. 23 - Composizione: casi particolari

Art. 24 - Funzionamento

Art. 25 - Competenze

CAPO V

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 26 - Modalità di elezione

Art. 27 - Durata in carica

Art. 28 - Ruolo, attribuzioni e competenze

Art. 29 - Il Vicepresidente

Art. 30 - Sfiducia e cessazione

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 31 - Principi generali

Art. 32 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 33 - Segretario generale

Art. 34 - Funzioni di responsabilità

Art. 35 - Atti di gestione

Art. 36 - Personale dell'Unione

Art. 37 - Procedimenti disciplinari

CAPO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 38 - Principi generali

Art. 39 - Finanze dell'Unione

Art. 40 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 41 - Controllo di gestione

Art. 42 - Rendiconto di gestione

Art. 43 - Revisore dei conti

Art. 44 - Servizio di tesoreria

Art. 45 - Patrimonio

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 46 - Durata dell'Unione

Art. 47 - Recesso del Comune

Art. 48 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

Art. 49 - Scioglimento

Art. 50 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

Art. 51 - Disposizioni particolari per i Comuni sotto i 1.000 abitanti

CAPO IX

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 52 Modifiche statutarie

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 - Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana

Art. 54 - Atti regolamentari

Art. 55 - Inefficacia degli atti

Art. 56 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art. 57 - Norma finanziaria

Art. 58 - Norma finale
Art. 59 - Entrata in vigore

ELENCO DELLE FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 *Costituzione e scopo dell'Unione*

1. I Comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 15 e 16 della Legge regionale Toscana 26 giugno 2008, n.37 in merito alla trasformazione delle Comunità Montane, costituiscono una Unione di Comuni Montani, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi, per l'esercizio delle funzioni già attribuite alla omonima comunità montana sia dalla Regione Toscana sia ai sensi degli articoli 12 e 53 della Legge regionale 5 maggio 1994, n.34, per effettuare una *governance* complessiva dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento e le attività produttive e la popolazione ivi presente.

2. L'Unione di Comuni è un Ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizio e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente; pone particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera della disciolta Comunità Montana Alta Val di Cecina. Esercita altresì, le funzioni ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione in materia di agricoltura e foreste, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma, limitrofi, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990, dall'articolo 6 ter della legge regionale n. 40 del 2001 nonché le attività di bonifica di cui alla L.R.T. n. 34/1994 e tutte le attività previste dalla normativa regionale vigente. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

4. All'Unione potranno aderire altri Comuni nel rispetto della definizione degli ambiti territoriali effettua-

ta dalla Regione Toscana, previa loro adesione al presente Statuto. L'adesione è comunque subordinata ad un atto deliberativo di assenso all'unanimità della Conferenza dei Sindaci dell'Unione, che contestualmente formula le conseguenti modifiche statutarie e avvia il procedimento di cui all'articolo 52 del presente Statuto. Il nuovo Comune aderente a sua volta avvia il procedimento di approvazione dello statuto e l'adesione decorre dall'ultimo termine di entrata in vigore delle norme statutarie per tutti i Comuni interessati.

Art. 2 *Denominazione, sede e gonfalone*

1. L'Unione assume la denominazione "Unione Montana Alta Val di Cecina" e l'acronimo "UMAVC".

2. La sede istituzionale dell'Unione è in Pomarance, Via Roncalli, n. 38; le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dalla Conferenza dei Sindaci.

4. L'Unione ha un proprio stemma costituito da: simboli della Miniera del Comune di Montecatini Val di Cecina, della Rocca Sillana del Comune di Pomarance e della Badia di San Pietro in Palazzuolo del Comune di Monteverdi Marittimo. L'uso e la riproduzione di tale stemma sarà essere disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 3 *Finalità*

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane; è il frutto dell'evoluzione istituzionale e della trasformazione delle Comunità Montane di cui eredita il ruolo e le funzioni;

d) rappresenta il livello istituzionale funzionale dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21 comma 3

della Legge 5 maggio 2009, n. 42, come da elenco allegato;

e) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

f) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

g) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socioeconomico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;

h) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;

i) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

j) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

k) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti alle condizioni montane;

l) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

m) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

n) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

o) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

p) realizza opere pubbliche di propria competenza in funzione del conseguimento di migliori condizioni di vita e di un adeguato sviluppo economico del territorio di riferimento.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza, l'Unione istituisce l'Albo delle pubblicazioni sul proprio sito istituzionale per portare a conoscenza della generalità dei cittadini i propri atti e, in generale, i documenti da pubblicare in base a leggi e regolamenti o, comunque, da rendere noti per decisione dell'Unione stessa; l'Albo potrà essere normato attraverso apposito regolamento.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni, le funzioni e servizi indicati nell'elenco allegato al presente Statuto.

2. Fino all'adozione di specifiche norme regolamentari, al fine di garantire la continuità dell'azione ammini-

strativa, la corretta gestione degli uffici e il coordinamento della gestione associata con le convenzioni in essere, laddove esistenti, le funzioni ed i servizi di cui al comma 1 sono svolti dall'Unione a decorrere dalla data di estinzione della Comunità Montana e comunque a decorrere dal 31 dicembre 2011 secondo le modalità indicate negli atti convenzionali già stipulati tra i Comuni e la disciolta Comunità Montana Alta Val di Cecina.

3. La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste dal presente statuto.

Art. 7

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6

1. Tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono esercitare in forma associata attraverso l'Unione ulteriori funzioni e servizi rispetto a quelli previsti nell'art. 6, con particolare riguardo alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. L'esercizio associato è attivato e reso effettivo in modo progressivo, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali. Il Consiglio dell'Unione prende atto delle volontà espresse dai Comuni.

2. In nessun caso la decisione dei Consigli Comunali di esercitare mediante l'Unione le funzioni fondamentali per le quali la legge stabilisce l'obbligo di gestione in forma associata costituisce modifica statutaria, anche se tale obbligo riguarda solo alcuni dei Comuni aderenti all'Unione. La Conferenza dei Sindaci aggiorna in ogni tempo l'elenco allegato al presente statuto con l'indicazione di tali funzioni.

3. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione sono stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni interessati sulla base delle relative deliberazioni Consiliari.

4. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

Art. 8

Funzioni e servizi esercitati per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente, previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 9

Disposizioni generali

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adottano atti in difformità.

3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione avviene di norma mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, secondo le decisioni della Conferenza dei Sindaci.

Art. 10

Subentro dell'Unione nell'esercizio di funzioni della preesistente Comunità Montana

1. L'Unione dei Comuni subentra alla Comunità Montana Alta Val di Cecina in tutte le funzioni ed i servizi da questa già svolti in proprio o per conto dei Comuni, nelle funzioni a questa trasferite o delegate dalla Regione Toscana, ed in tutti i suoi rapporti gestionali, patrimoniali e contrattuali in essere.

2. In particolare l'Unione subentra nella gestione delle competenze agricolo-forestali, con particolare riguardo al Piano di Sviluppo Rurale e al Piano Zootecnico Regionale, del patrimonio agricolo-forestale regionale e degli altri patrimoni ad esso assimilati, degli interventi forestali pubblici, del servizio antincendi boschivi e del vincolo idrogeologico forestale ai sensi della L.R. n. 39/00 e della L.R. n. 77/04, della normativa sulla raccolta dei funghi epigei ai sensi della L.R. n. 58/2010.

3. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dalla Regione restano a carico della stessa che vi provvede con apposito finanziamento annuale

4. Il finanziamento delle funzioni relative alla gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale e degli altri patrimoni ad esso assimilati, degli interventi forestali pubblici e del servizio antincendi boschivi è disciplinato dal Programma Forestale Regionale.

5. L'Unione subentra altresì nelle funzioni di Con-

sorzio di bonifica montana già attribuite alla Comunità Montana ai sensi degli articoli 12 e 53 L.R. n. 34/94.

6. L'Unione subentra nella gestione e amministrazione dei proventi delle contribuzioni emesse ai sensi delle funzioni di cui al comma precedente, comprese le pendenze attive e passive.

7. Il personale dipendente della Comunità Montana Alta Val di Cecina, di ruolo, non di ruolo e con contratto privato compreso quello inquadrato nel CCNL degli operai e impiegati forestali, transita alle dipendenze dell'Unione dei Comuni, mantenendo l'inquadramento in essere.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 11

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Conferenza dei Sindaci.

CAPO III IL CONSIGLIO

Art. 12

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni. Se per effetto di norme di legge o del presente statuto si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due.

2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. Il Consiglio dell'Unione ha un mandato amministrativo ordinario che corrisponde al periodo intercor-

rente tra due rinnovi consecutivi del Consiglio stesso successivi al rinnovo della maggioranza dei Consigli Comunali. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali che deve avvenire entro 60 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni per il rinnovo ordinario.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista collegata al Sindaco e il consigliere comunale di minoranza candidato a Sindaco in una o più liste non collegate al Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

8. Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale i rappresentanti eletti da questo restano in carica sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale rinnovato. In tal caso tuttavia il Commissario sostituisce ad ogni effetto il Sindaco negli organi dell'Unione.

9. Nel caso in cui lo scioglimento anticipato sia dovuto a impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, si applicano le norme di cui al precedente comma ed il vice Sindaco sostituisce ad ogni effetto il Sindaco negli organi dell'Unione.

Art. 13

Seduta di insediamento del Consiglio

1. Dopo l'elezione per il rinnovo ordinario, i comuni esprimono i loro rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, con le modalità di cui al precedente art. 12 del presente Statuto.

2. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge o dichia-

rati tali, sono inviati al Presidente, che provvede alla convocazione del nuovo Consiglio, una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti dello stesso; in questo caso il Consiglio provvederà alle integrazioni nella prima seduta utile successiva alla trasmissione dei relativi atti da parte dei comuni.

3. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggiore numero di abitanti fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o comunque nei termini di cui all'articolo 26, comma 2, il Consiglio elegge il Presidente.

Art. 14

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio può adottare un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina, tra l'altro, i casi e le modalità per la sua convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 15

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente; la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che lo compongono. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, qualora il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto rispetto a quello determinato dal precedente articolo 12, comma 1, il quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolate con riferimento al numero dei Consiglieri validamente in carica.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che lo compongono. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convo-

cazione. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto; il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente statuto da leggi o regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio e conseguentemente astenersi dal prendere parte alla fase della discussione della proposta di deliberazione e successiva votazione.

5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente statuto dispongano altrimenti.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con il compito di riprodurre fedelmente nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

9. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà.

Art. 16

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:
a) per determinazione del medesimo;

- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
- c) su richiesta della Conferenza dei Sindaci.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza mediante notifica a mezzo del messo comunale o posta elettronica.

3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale dell'Unione o presso altre sedi messe a disposizione dai Comuni; la riunione può tenersi anche per collegamento telematico in videoconferenza; tale ultimo caso è attuabile solo se non vi è necessità di votazioni per scrutinio segreto. Con la presenza e l'accordo di tutti i componenti, l'ordine del giorno può essere integrato e/o modificato in merito all'ordine di trattazione dell'argomento nel corso della seduta.

6. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno quarantotto ore prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

7. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei Consiglieri debbono essere depositate almeno tre giorni prima.

8. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

9. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 17

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione, se non diversamente stabilito dalla normativa in materia, i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, direttamente senza possibilità di conferimento di delega o procura, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente statuto e del regolamento del Consiglio.

5. Il Consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico.

Art. 18

Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nel Consiglio i precedenti Consiglieri.

2. Durante tale periodo sono prorogati i poteri sia del Consiglio che dei suoi componenti per il compimento di tutti gli atti necessari alla continuità dell'azione amministrativa, allo svolgimento dei loro compiti istituzionali e alla erogazione dei servizi.

3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto restano in carica anche durante la gestione commissariale e fino a diversa nomina da parte del nuovo Consiglio. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il Sindaco negli Organi dell'Unione.

4. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

5. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti lo stesso. Decorso il termine di cui al comma 4, si applica il comma 5 del precedente articolo 12.

6. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 12 e 13.

7. Ai Consiglieri dell'Unione si applicano tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali ed, in particolare, il dipendente in servizio dell'Unione non può essere componente degli organi dell'ente.

Art. 19

Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri nel Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente al Presidente dell'Unione ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro tre giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

4. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 60 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del presente statuto.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

7. La perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina.

8. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; tali atti sono trasmessi dal Sindaco al Presidente dell'Unione il quale ne informa il Consiglio per gli atti conseguenti.

9. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

Art. 20

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

4. Il regolamento del Consiglio dell'Unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.

5. Ai capigruppo consiliari viene data notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci con il relativo elenco e vengono tempestivamente comunicate le decisioni di annullamento da parte di organi amministrativi preposti al controllo.

Art. 21

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Il Regolamento può prevedere Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività e il funzionamento; può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

CAPO IV

LA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 22

Natura e composizione

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di governo operativo dell'Unione.

2. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i

Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione ed è presieduta dal Presidente dell'Unione.

3. Nella riunione di insediamento, che si deve tenere entro trenta giorni dalla data per il rinnovo ordinario dei Consigli Comunali su convocazione del Sindaco del Comune ove ha sede l'Unione, i Sindaci intervenuti prendono atto della nuova composizione della Conferenza e, ove ravvisino la sussistenza di incompatibilità per alcuni di essi, prendono formalmente atto delle conseguenti sostituzioni. La Conferenza procede allo stesso modo ogni qualvolta accerti, autonomamente o a seguito della deliberazione del Consiglio, cause di incompatibilità sopravvenute o di impedimento permanente del Sindaco.

4. In caso di impedimento permanente o incompatibilità, al posto del Sindaco partecipa alla Conferenza a tutti gli effetti il Vicesindaco. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, la Conferenza è integrata dal Commissario governativo.

5. Nel verbale delle sedute della Conferenza si dà atto dei motivi per i quali in luogo del Sindaco partecipa il Vicesindaco o il Commissario.

Art. 23

Composizione: casi particolari

1. Alle deliberazioni relative alle gestioni associate di servizi che interessino solo alcuni dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni, parteciperanno con diritto di voto solo i Sindaci dei Comuni interessati alle gestioni medesime.

2. Nel caso di cui al comma 1, la Conferenza delibera soltanto in ordine alle questioni concernenti la funzione associata, svolgendo funzioni consultive, propositive e di raccordo tra l'attività dei Comuni e quelle dell'Unione, quale organo di indirizzo per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione della funzione comunale in forma associata.

Art. 24

Funzionamento

1. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione o da chi legittimamente lo sostituisce ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

2. La Convocazione avviene tramite invio dell'ordine del giorno per posta elettronica o fax almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale

dell'Unione o presso altre sedi messe a disposizione dai Comuni; la riunione può tenersi anche per collegamento telematico in videoconferenza; tale ultimo caso è attuabile solo se non vi è necessità di votazioni per scrutinio segreto. Con la presenza e l'accordo di tutti i componenti, l'ordine del giorno può essere integrato nel corso della seduta.

3. La Conferenza opera con proprie deliberazioni collegiali che sono pubblicate all'Albo dell'Unione per 15 giorni consecutivi. Le sedute, di norma, sono riservate, salvo diversa decisione della Conferenza stessa, e sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese.

4. Alle sedute della Conferenza partecipano, se richiesti, i dirigenti e i funzionari dell'Unione e dei Comuni e altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

5. Per la presentazione al Consiglio della proposta di approvazione o revisione dello Statuto dell'Ente viene richiesta la presenza e l'unanimità di tutti i componenti; quando dopo due tentativi l'unanimità non viene raggiunta, la proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

6. Nella seduta di insediamento, o in altra successiva tenuta in tempo utile per il rispetto del termine di cui all'articolo 13, comma 4, del presente statuto, i Sindaci dei Comuni costituenti formulano la proposta nominativa del Presidente dell'Unione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

7. Il Segretario dell'Unione, o suo delegato, partecipa alle riunioni della Conferenza dei Sindaci come consulente tecnico amministrativo, redige il verbale della adunanza e provvede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte.

8. La Conferenza può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento approvato con i quorum di cui al comma 5.

Art. 25 Competenze

1. La Conferenza collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività; svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso ed è autorizzata ad apportare, quando l'urgenza lo richiede, variazio-

ni al bilancio di previsione, salva ratifica entro sessanta giorni da parte dello stesso.

2. La Conferenza, quale organo di governo dell'Unione, ha le seguenti competenze:

a) Propone al Consiglio le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 51;

b) Definisce ed approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e definisce la regolamentazione organizzativa delle funzioni comunali associate;

c) Adotta il Piano esecutivo di gestione ed individua, desumendoli dagli atti programmatici, gli obiettivi strategici ed operativi per la rilevazione e misurazione della *performance* dell'Unione in rapporto al territorio di riferimento;

d) Adotta il piano triennale del fabbisogno di risorse umane in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio;

e) Formula atti di indirizzo al Presidente, al Segretario e ai funzionari dirigenti, con particolare riguardo per gli adempimenti connessi all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali affidati all'Unione;

f) Esprime pareri obbligatori e, in caso di richiesta, facoltativi su atti di nomina e di incarico di competenza del Presidente;

g) Ha poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate in ordine ai rapporti tra organi e strutture dell'Unione e dei Comuni;

h) Compie gli atti di programmazione locale per i quali le leggi regionali prevedono che siano di competenza della Conferenza dei Sindaci o comunque dell'organo che rappresenta i Sindaci;

i) Ha poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi per lo svolgimento delle stesse funzioni associate;

j) Ha poteri di interpretazione degli atti riguardanti la gestione associata dei servizi e la risoluzione concordata delle controversie tra i Comuni e tra questi e l'Unione;

k) provvede a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario per la gestione delle funzioni associate e/o delegate all'Unione;

l) determina annualmente le quote associative dei Comuni da trasferire all'Unione;

m) esercita funzioni di vigilanza sulla costituzione degli uffici associati e sulla gestione delle risorse necessarie al funzionamento;

n) delibera i programmi, il piano finanziario e le sue variazioni sulle attività da svolgere nelle gestioni associate, quantificando le risorse necessarie destinate alla gestione.

3. Le deliberazioni della Conferenza divengono esecutive il decimo giorno dopo la pubblicazione. La Conferenza può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei propri componenti nei casi di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267 del 2000.

CAPO V IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 26 Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, su proposta dei Sindaci, nel corso della prima adunanza dopo la convalida degli eletti e il formale insediamento.

2. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto dei membri o non si raggiunge la maggioranza necessaria, l'elezione è rinviata a successive votazioni da tenersi non prima di otto e non oltre quindici giorni successivi l'una dall'altra. Qualora dopo tre votazioni non si raggiunga la maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente, il Consiglio dell'Unione si scioglie, secondo le procedure previste dallo Statuto e dalla legge regionale vigente.

Art. 27 Durata in carica

1. Il Presidente dura in carica un mandato amministrativo ordinario.

2. Nel periodo intercorrente dallo scioglimento e rinnovo ordinario dei Consigli comunali e l'elezione del nuovo il Presidente, rimane in carica il precedente per l'ordinaria amministrazione e per la presidenza degli organi.

Art. 28 Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Conferenza dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente statuto.

2. Al Presidente spettano tutti gli atti di governo dell'Unione che lo statuto non assegna al Consiglio e alla Conferenza dei Sindaci. Esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante

pubblicazione all'Albo dell'Unione per quindici giorni consecutivi. Qualora i propri decreti abbiano contenuto provvedimentale o comportino spese o minori entrate, il Presidente richiede ai funzionari competenti i pareri di regolarità e di copertura di cui all'articolo 49 del TUEL.

3. Il Presidente può delegare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, la cura di determinate materie ai componenti della Conferenza dei Sindaci, di cui al precedente articolo 22, e affidare l'approfondimento di particolari ambiti o questioni a componenti del Consiglio. Il Sindaco assessore e il Consigliere incaricato operano per conto del Presidente e si coordinano con lui per la direzione politico-amministrativa nelle materie affidate.

4. Il Presidente inoltre:

a) stabilisce, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci, gli argomenti e le proposte da inserire all'ordine del giorno del Consiglio;

b) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti e Istituzioni, qualora il Consiglio non abbia deliberato la nomina e le designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle normative vigenti;

c) nomina e revoca i responsabili apicali dei settori dell'Ente e formula direttive per indirizzarne l'azione al miglior perseguimento degli obiettivi loro affidati;

d) può impartire autonome direttive organizzative riferite alle funzioni comunque attribuite all'Unione da soggetti diversi dai Comuni;

e) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo su deliberazione della Conferenza dei Sindaci e nel rispetto del regolamento di organizzazione dell'ente;

f) sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Conferenza dei Sindaci;

g) promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

i) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni di cui l'Ente fa parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio dell'Unione;

j) firma i verbali e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'ente congiuntamente al Segretario;

k) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo

Statuto e dai regolamenti al Segretario, ai Dirigenti ed ai Funzionari;

l) svolge ogni altra funzione conferita dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;

m) assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari sulle attività di preparazione del Consiglio e su tutte le questioni che vengono poste all'attenzione del Consiglio;

n) fornisce a tutti i Consiglieri e gruppi consiliari gli elementi utili per esercitare una costante funzione di verifica e controllo sull'attività politico-amministrativa svolta dall'Ente;

o) cura le questioni che riguardano lo "status" e le prerogative dei Consiglieri in ordine all'esercizio del loro mandato;

p) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo, ove istituita;

q) nomina gli organismi di controllo e valutazione previsti dalla legge e dai regolamenti, ad eccezione dell'organo di revisione contabile.

Art. 29

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente dell'Unione tra i componenti della Conferenza dei Sindaci, di cui al precedente articolo 22.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce, in via generale, in caso di assenza o impedimento.

Art. 30

Sfiducia e cessazione

1. Il Presidente, salvo quanto previsto nel comma 5, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione alla segreteria dell'ente.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia viene immediatamente comunicata alla Conferenza dei Sindaci che entro quindici giorni propone il nominativo del nuovo Presidente che dovrà essere eletto nei quindici giorni successivi, secondo le procedure previste nello Statuto.

5. Limitatamente al periodo intercorrente dalla ces-

sazione della carica all'elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente dell'Unione assume tutte le funzioni che lo statuto attribuisce al presidente.

6. La cessazione dalla carica del Presidente, per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità, comporta l'esercizio da parte del Vicepresidente delle relative funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente.

7. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta della Conferenza dei Sindaci o del Presidente, non comporta la decadenza del Presidente.

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 31

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata anche mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si unificano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione.

Art. 32

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci, di cui all'articolo 22, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme o unitario con i comuni membri:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi al segretario, ai funzionari dirigenti e le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento;

d) l'istituzione e i requisiti della figura del Vice-segretario;

e) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

f) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

g) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione della performance dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

h) i requisiti e le modalità di nomina degli organismi di valutazione e controllo interno;

i) l'ufficio responsabile e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto;

j) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 33

Segretario generale

1. La dotazione organica dell'Unione prevede obbligatoriamente la qualifica di Segretario Generale, quale vertice dell'organizzazione dell'ente.

2. Il regolamento di organizzazione, nel rispetto delle norme di legge applicabili, definisce i requisiti di accesso al posto in rapporto alle funzioni di assistenza giuridico - amministrativa agli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e alle funzioni di direzione generale della struttura organizzativa.

3. La qualifica di Segretario generale è, al momento

della costituzione dell'Unione, coperta dal personale già inquadrato quale Segretario della Comunità Montana Alta Val di Cecina. Tale incarico decadrà automaticamente al momento del rinnovo del Presidente dell'Unione, dovendo intendersi che l'attribuzione degli incarichi di Segretario Generale e quelli di responsabilità di cui al successivo articolo 34 devono intendersi sempre come a tempo determinato, con cessazione degli stessi, salvo quanto previsto all'art. 34 ultimo comma, al rinnovo di ogni mandato amministrativo del Presidente.

4. Qualora il posto risulti vacante, e comunque al rinnovo di ogni mandato amministrativo del Presidente, esso potrà essere coperto, previa deliberazione della Giunta esecutiva:

a) dal personale già inquadrato quale Segretario della Comunità Montana Alta Val di Cecina;

b) mediante selezione tra i Segretari Comunali in servizio nei Comuni membri dell'Unione;

c) mediante selezione tra il personale apicale dell'Unione e dei Comuni in possesso dei requisiti previsti dal regolamento;

d) mediante concorso pubblico con durata a tempo determinato;

e) mediante incarico esterno da conferire ai sensi dell'articolo 110 del TUEL;

f) mediante convenzione con altri enti.

5. Il Segretario svolge le funzioni attribuite ai Segretari comunali ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, purché in possesso dei requisiti richiesti, roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone le sottoscrizioni, applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, e la relativa tabella "D" della Legge 08.06.1962, n. 604 e successive modificazioni. Esercita altresì ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti.

6. L'Unione può convenzionare le funzioni di Segretario generale con altri enti.

Art. 34

Funzioni di responsabilità

1. I funzionari dirigenti Responsabili dei Servizi svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti e rispondono al Segretario generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio, l'adozione degli atti gestionali e contrattuali che impegnano l'Amministrazione verso terzi e il rilascio di autorizzazioni e di pareri tecnici di competenza del servizio, pre-

visti dalla legge e dal regolamento o richiesti dagli altri organi della Unione o dei Comuni associati.

2. Ai Responsabili competono, pertanto, l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 e i compiti gestionali previsti all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non espressamente riservati agli organi di governo o al Segretario generale dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, salvo quanto già previsto all'art. 33 del presente Statuto. Agli incarichi dirigenziali e di responsabilità si applica la normativa relativa alla proroga degli organi amministrativi.

Art. 35

Atti di gestione

1. La forma dei provvedimenti amministrativi e di organizzazione adottati dal Segretario generale e dai Funzionari responsabili è di norma la determinazione dirigenziale. Le determinazioni dirigenziali sono raccolte in originale, cartaceo o digitale, e numerate in un unico registro; sono immediatamente efficaci, salvo che comportino spese o minori entrate, nel qual caso diventano efficaci con l'apposizione del visto di copertura finanziaria del responsabile del bilancio.

2. Copia di ciascun provvedimento è pubblicata, a cura del Segretario generale o di un suo delegato, all'albo dell'Unione per quindici giorni consecutivi, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di terzi, e comunicata alla Conferenza dei Sindaci anche per l'eventuale esercizio di forme di autotutela dell'Amministrazione, stabilite dal regolamento di organizzazione. Gli atti di liquidazione e/o di mera esecuzione delle determinazioni dirigenziali non sono assoggettate alla pubblicazione né ad altre formalità.

3. I provvedimenti datoriali assunti dai dirigenti per la gestione dei rapporti di lavoro hanno di norma forma scritta, ed in tal caso sono registrati al protocollo dell'ente e non sono soggetti a pubblicazione. Il regolamento di organizzazione può dettare norme al riguardo.

Art. 36

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:

- a) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti, e dipendenti transitati nell'Unione ai sensi dell'articolo 10 comma 7;
- b) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.

3. La Conferenza dei Sindaci, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può accertare la necessità di trasferimento o di distacco, anche parziale, di personale dei Comuni partecipanti.

4. L'Unione si avvale, per l'esecuzione delle opere relative alla bonifica ed alla sistemazione idraulico-forestale, come previsto dalla pertinente legislazione regionale, dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto nazionale di categoria.

5. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

Art. 37

Procedimenti disciplinari

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla legge che determina i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, in particolare, individua l'Ufficio di disciplina.

CAPO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 38

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 39

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni e sul servizio di bonifica di cui alla LRT n.34/1994 e s.m.i.;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse finanziarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lett.d) della legge regionale n. 37/2008.

4. I trasferimenti dei Comuni per spese di investimento potranno avvenire con destinazione vincolata.

Art. 40

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Conferenza dei Sindaci entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 41

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la

funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 42

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Conferenza dei Sindaci che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 43

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è individuato secondo le modalità stabilite dalla legge vigente al momento della sua individuazione.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione l'incarico verrà svolto dal Revisore dei Conti della soppressa Comunità Montana Alta Val di Cecina fino alla nomina del revisore dell'Unione.

Art. 44

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante proce-

dura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere della soppressa Comunità Montana Alta val di Cecina fino alla scadenza della convenzione in essere.

Art. 45

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità montana Alta val di Cecina alla quale l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione.

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

Art. 46

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 47

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 2 anni dalla data di costituzione e comunque il Comune non obbligato, alla data di approvazione dello Statuto, alla gestione associata dei servizi e/o delle funzioni può recedere in ogni momento anche prima del suddetto termine.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione

assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale n. 37 del 2008, alla Giunta regionale.

Art. 48

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario dell'Unione, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dalla Conferenza dei Sindaci unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto alla Conferenza dei Sindaci, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbli-

gato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. È escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Alta Val di Cecina. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune receduto torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione;

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008;

f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini precedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 49 Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi. Quale causa dello scioglimento può essere preso in considerazione anche un mutamento del quadro legislativo regionale che privi l'Unione dell'esercizio di funzioni regionali repute

indispensabili per la *governance* territoriale dell'ambito di riferimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o della Conferenza dei Sindaci o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 50. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 1 dell'articolo 50, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei

Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 48, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

Art. 50

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 6 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni o all'ente competente per le funzioni assegnate all'Unione; di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato; nel caso di trasferimento di personale svolgente funzioni comunali il trasferimento del personale avverrà verso l'ente di provenienza originaria oppure verso l'Ente che ha maggiori vacanze in organico; tale ultimo criterio sarà applicato anche per il personale dei servizi generali.

Il piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione avverrà secondo i seguenti criteri:

a) Individuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, patrimoniali ed economici facenti capo all'Unione;

b) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

c) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione e la riscossione dei residui attivi accertati;

d) il trasferimento delle risorse al bilancio del comune individuato per gli adempimenti di cui al punto c);

e) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività.

4. Il patrimonio acquisito dall'Unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

a) copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento;

b) l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'Unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie;

c) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione saranno definite nel piano.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

a) copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento;

b) assegnazione ai Comuni secondo i criteri modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

c) la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione saranno definite nel piano;

d) I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Alta Val di Cecina sono assegnati secondo le disposizioni del piano, fermo restando diverse disposizioni della Regione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 37 del 2008.

6. Il piano è approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la

Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

7. L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiranno agli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 51

Disposizioni particolari per i Comuni sotto i 1.000 abitanti

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente il termine di cui al comma 9 dell'art. 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, così come convertito dalla L. 14 settembre 2011, n.148, il Comune di Monteverdi Marittimo recede in deroga a quanto previsto al precedente art. 47.

2. Nel caso di recesso di cui al comma 1, in deroga all'art. 48 si applicano i seguenti effetti ed adempimenti:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di cui al comma 1;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione ritorna nella disponibilità del comune ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune di Monteverdi Marittimo ritenuto indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Alta Val di Cecina. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione;

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008;

f) procedimenti in corso: l'Unione svolge tutte le

attività necessarie per la conclusione dei procedimenti attivati antecedentemente alla data di cui al comma 1.

3. L'Unione ed il Comune recedente sottoscrivono entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo una convenzione con la quale si stabiliscono i rapporti conseguenti al recesso.

CAPO IX MODIFICHE STATUTARIE

Art. 52

Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca la Conferenza dei Sindaci che delibera con i quorum di cui al comma 5 del precedente articolo 24.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008. Decorsi i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge medesima senza che la Giunta regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Conferenza dei Sindaci può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se la Conferenza dei Sindaci modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Conferenza di Sindaci il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

5. Se la Giunta regionale ha deliberato, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...". Se la Conferenza dei Sindaci, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...".

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, resta comunque fermo anche in assenza di apposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 7, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 *Successione dell'Unione alla soppressa* *Comunità Montana*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Alta Val di Cecina l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. Il personale dipendente di ruolo e non di ruolo della Comunità Montana dell'Alta Val di Cecina entra di diritto a far parte del ruolo dell'Unione con la qualifica rivestita, mantenendo la medesima posizione giuridica ed economica. Il personale dipendente della Comunità montana dell'Alta Val di Cecina assunto con contratto privato ed in particolare con il CCNL degli operai e impiegati forestali transita alle dipendenze dell'Unione dei Comuni Montana mantenendo l'inquadramento in essere. Il personale assunto a tempo determinato prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione fino alla scadenza del contratto. Il personale di ruolo o a tempo determinato incaricato di funzioni dirigenziali e di responsabilità continua ad esercitare tali funzioni in seno all'Unione;

l'organo competente dell'Unione procede alle relative nomine ed alla attribuzione dei relativi incarichi, che devono intendersi come a tempo determinato e con durata massima fino al rinnovo di ogni mandato amministrativo del Presidente.

3. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana.

4. Dalla data di estinzione della Comunità Montana, l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e nell'esercizio delle funzioni da essa esercitate.

Art. 54 *Atti regolamentari*

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Alta Val di Cecina. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione.

2. Il Segretario generale assicura il coordinamento dei regolamenti sopra richiamati e procede alla predisposizione dei nuovi atti entro dodici mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 55 *Inefficacia degli atti*

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 56 *Inefficacia delle norme regolamentari* *comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 57 *Norma finanziaria*

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approva-

zione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati in solido i singoli Comuni.

Art. 58
Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 59
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

SEGUE ALLEGATO

ELENCO DELLE FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE*Funzioni di polizia locale:*

- 1) struttura unica di polizia municipale;
- 2) polizia commerciale, amministrativa e tributaria, inerente i settori e i tributi di competenza comunale;

Funzioni di istruzione pubblica:

- 1) servizi di nidi d'infanzia;
- 2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, assistenza scolastica, trasporto scolastico, servizi di refezione, fino all'istruzione secondaria di primo grado.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631